

## FESTIVITÀ SOPPRESSE 2021

Nel 2021 i **giorni di permesso per ex festività spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori delle AREE PROFESSIONALI saranno CINQUE**, relativi alle seguenti ricorrenze:

- |                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| • San Giuseppe               |   | 19 marzo - venerdì   |
| • Ascensione                 | 39° giorno dopo la Pasqua: per il 2021, | 13 maggio - giovedì  |
| • Corpus Domini              | 60° giorno dopo la Pasqua: per il 2021, | 3 giugno - giovedì   |
| • SS. Pietro e Paolo         |   | 29 giugno - martedì  |
| • Festa dell'Unità Nazionale |   | 4 novembre - giovedì |

Per i **QUADRI DIRETTIVI** (e per i **Dirigenti**) il numero delle giornate per il 2021 è ridotto a **QUATTRO**, in quanto una giornata di ex festività è destinata a finanziare il Fondo per l'Occupazione (per gli appartenenti alle **Aree Professionali** il contributo si realizza attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di dotazione iniziale di banca delle ore: pertanto la **dotazione iniziale di banca delle ore** diventa di **15 ore e 30 minuti**)<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda la piazza di **Roma**, il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, è giornata festiva e, pertanto, i giorni di permesso si riducono di una unità.

I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni relativi il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico: quindi **il diritto alla fruizione decade qualora nelle date citate si verificano assenze non retribuite dalla banca**. Ciò può avvenire, per esempio, per scioperi, aspettative per motivi personali, congedi parentali non retribuiti, ma anche (**ATTENZIONE!**) nei casi di fruizione, in coincidenza con le date sopracitate, di giornate di **sospensione volontaria dell'attività lavorativa** ("solidarietà volontaria" remunerata al 35%). In altri termini occorre evitare di fissare come sospensione volontaria le date del 19/03/2021 - 13/05/2021 - 03/06/2021 - 29/06/2021 - 04/11/2021, perché altrimenti le ex festività spettanti per il 2021 si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (*e si fruirebbe di un giorno remunerato al 35% a fronte della perdita di una giornata pagata al 100%*).

Nel gruppo ISP (analogamente a quanto previsto in UBI) i permessi per ex festività sono **fruibili nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno<sup>2</sup>.

I permessi per ex festività sono **fruibili anche a mezzogiorno**.

### Fruizione prima delle ferie

Dal 1° gennaio 2021 non è più vigente la regola UBI in base alla quale eventuali residui di ex festività non fruiti al 31.12 di ciascun anno andavano perduti: era esclusa ogni forma di monetizzazione o compensazione. Nel perimetro ISP è previsto che i permessi ex festività siano programmati e fruiti prima delle ferie. Qualora tale criterio non fosse osservato, l'azienda provvede alla **conversione dei giustificativi di assenza relativi alle prime giornate di ferie** dell'anno di competenza **in ex festività**: questa soluzione - che in generale determina l'utilizzo delle ex festività e quindi ne esclude la monetizzazione - ha il vantaggio di impedirne la perdita (tutt'al più a fine anno potranno residuare dei giorni di ferie<sup>3</sup>, che in quanto tali non vanno persi).

### **FESTIVITÀ CHE SE COINCIDENTI CON LA DOMENICA DANNO DIRITTO ALLA SCELTA TRA IL RECUPERO O IL COMPENSO AGGIUNTIVO: 25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno**

Nel 2021 la festività civile del 25 Aprile (Liberazione dal nazifascismo) cade di domenica e pertanto **si ha diritto ad una giornata di recupero**: la mancata fruizione ne determina la **monetizzazione**.

<sup>1</sup> Per il personale a part time il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.

<sup>2</sup> Non è applicato il criterio previsto dal CCNL (e vigente in BPER) che limita la fruizione al periodo 16 gennaio - 14 dicembre.

<sup>3</sup> Vigè sempre il principio previsto anche dal CCNL di assicurare la completa fruizione nell'anno di competenza delle riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, prevedendo altresì il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.